

ALL. 1



200907237702

CITTA' DI TORINO

DIREZIONE GENERALE
SETTORE PARTECIPAZIONI COMUNALI

CITTA' DI TORINO	
S.G. Consiglio Comunale	
Prot. N.:	3164
Data:	29 OTT, 2009
Cap.:	XII Cl. S Fasc. 2

S.C. Consiglio Comunale
c.a. Dr. Enrico Bayma

S e d e

Prot. n. 3178 TO 6.08.10

Torino, 29 OTT. 2009

Oggetto: Delibera di iniziativa popolare proprieta' e gestione pubblica del servizio idrico.

Si trasmette per le competenze del caso l'allegato parere alla delibera in oggetto.
Distinti saluti.

Il Dirigente
Dr. Renzo Mora

Torino
Passion lives here



Parere del Settore Partecipazioni Comunali

In merito all'art. 71 bis si esprime il seguente parere:
- Sul punto 1 "Per tutti i fini previsti dalla legislazione vigente, il servizio idrico integrato è dichiarato servizio pubblico locale senza scopo di lucro"

il Settore Partecipazioni Comunali rende parere sfavorevole in quanto dichiarare che il servizio idrico integrato è senza scopo di lucro si pone in contrasto con la normativa vigente in materia di servizi pubblici locali e del servizio idrico integrato in particolare, qualificato come servizio avente rilevanza economica in quanto l'art. 150 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., rubricato "Scelta della forma di gestione e procedure di affidamento" dispone che "L'Autorità d'ambito, nel rispetto del piano d'ambito e del principio di unitarietà della gestione per ciascun ambito, delibera la forma di gestione fra quelle di cui all'articolo 113, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (...) La gestione può essere altresì affidata a società partecipate esclusivamente e direttamente da comuni o altri enti locali compresi nell'ambito territoriale ottimale, qualora ricorrano obiettive ragioni tecniche od economiche, secondo la previsione del comma 5, lettera c), dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o a società solo parzialmente partecipate da tali enti, secondo la previsione del comma 5, lettera b), dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, purché il socio privato sia stato scelto, prima dell'affidamento, con gara da espletarsi con le modalità di cui al comma 2.", mentre il successivo art. 154 dispone che "La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ed è determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere, dell'adeguatezza della remunerazione del capitale investito e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, nonché di una quota parte dei costi di funzionamento dell'Autorità d'ambito, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio "chi inquina paga". Tutte le quote della tariffa del servizio idrico integrato hanno natura di corrispettivo."

- Sul punto 2 il Settore Partecipazioni Comunali rende parere favorevole.
- Sul punto 3 il Settore Partecipazioni Comunali rende parere favorevole a condizione che il testo sia integrato come segue: "Il Comune assicura, attraverso strumenti compatibili con la normativa vigente, ai propri cittadini, la disponibilità domestica gratuita di un quantitativo minimo vitale giornaliero per persona.

LA FUNZIONARIA IN P.O. CON DELEGA
SETTORE PARTECIPAZIONI COMUNALI

(Gabriella BELLI COLLI)


IL DIRIGENTE
SETTORE PARTECIPAZIONI AZIENDALI

(Renzo MORA)

